



*Comune di Avigliana*  
*Provincia di Torino*

**REGOLAMENTO  
DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 in data 27.04.2015

# CITTÀ DI AVIGLIANA

Provincia di Torino

## REGOLAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

**Art. 1 Oggetto del Regolamento:** Il presente Regolamento disciplina il Comitato Unico di Garanzia (di seguito Comitato) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni<sup>1</sup>.

**Art. 2 Composizione e sede:** Il Comitato è di norma composto da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. In ogni caso la composizione deve garantire il rispetto dei principi di rappresentanza paritaria tra i generi previsti dalla legge.

**Art. 3 Durata in carica:** Il Comitato ha durata quadriennale e i suoi Componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta. I Componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

**Art.4 Compiti del Presidente:** Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori.

**Art. 5 Convocazioni :** Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, un volta all'anno entro il termine per presentare la propria relazione annuale. Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogniqualvolta sia richiesto da almeno uno dei suoi componenti. La convocazione viene effettuata via e-mail almeno due giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno.

**Art. 6 Deliberazioni:** Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà dei Componenti aventi diritto di voto. Hanno diritto al voto i componenti legittimamente presenti alla riunione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le funzioni di Segretario sono svolte da un componente designato dal Presidente

**Art. 7 Dimissioni dei componenti:** Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso, sono immediatamente efficaci, che ne dà anche comunicazione all'Amministrazione per consentirne la sostituzione. Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato e all'Amministrazione.

**Art. 8 Compiti del Comitato:** Il Comitato esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del d.lgs.165/2001, e in base ai principi della Direttiva emanata il 4 marzo 2011 dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità

**Art.9 Relazione annuale:** Il Comitato redige entro il 30 marzo di ciascun anno una relazione sulla situazione del personale nell'Amministrazione di appartenenza riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing.

La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti :

- dall'ufficio Personale ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti Della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante "misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche";

- dal servizio di prevenzione e sicurezza

La relazione deve essere trasmessa ai vertici politici ed amministrativi.

**Art. 10 - Validità e modifiche del Regolamento:** Il presente Regolamento, costituente articolazione del regolamento sugli uffici e servizi, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

<sup>1</sup> ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n165 (come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183) e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011).